

# IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

Anno XXVIII Fasc. 4-5 - 2012

Giusella Finocchiaro

---

## RIFLESSIONI SU DIRITTO E TECNICA

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

---

 GIUSELLA FINOCCHIARO
 

---

## RIFLESSIONI SU DIRITTO E TECNICA

---

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. — 2. Tecnica o tecnologia? — 3. Globalizzazione e tecnocrazia. — 4. Prospettiva filosofica. — 5. Il diritto positivo. — 6. Il metodo legislativo. — 7. Diritto e tecnica nella protezione dei dati personali.

### 1. INTRODUZIONE.

---

Diritto e tecnica sono due termini sempre più spesso declinati congiuntamente. D'altronde, nella società dell'informazione, dove appunto *l'Information Communication Technology* regna sovrana, non potrebbe essere diversamente.

Intendo qui proporre una riflessione sul rapporto fra la tecnica e il diritto.

La tecnologia che qui rileva è la tecnologia dell'informazione: la quale conferisce all'informazione una nuova vita e una nuova rilevanza.

Se oggi parliamo di società dell'informazione ne parliamo perché l'informazione è essenzialmente costituita dall'informazione creata e trasmessa con mezzi informatici e telematici, potenziata dalle — ormai non più tanto — nuove tecnologie.

Oggi l'informazione senza la tecnologia non meriterebbe un discorso a sé, e probabilmente non avrebbe senso, non sarebbe neppure. Dunque parliamo di diritto e tecnologia, nel senso di tecnologia dell'informazione.

### 2. TECNICA O TECNOLOGIA?

---

È necessaria una preliminare distinzione, fra tecnica e tecnologia.

---

\* Relazione tenuta l'11 novembre 2011 al Convegno «La tutela dei dati per-

sonali in Italia 15 anni dopo», presso l'Università Bocconi.

Secondo un'autorevole definizione, la tecnologia è lo studio applicativo delle scienze e delle tecniche. La tecnica, invece, è l'attività volta alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo di strumenti meccanici finalizzati a migliorare le modalità di conduzione della vita dell'uomo; oppure l'insieme delle modalità e dei metodi che danno specificità ad un mestiere o ad un'attività<sup>1</sup>.

Tecnica, deriva, come ricorda Galimberti<sup>2</sup> citando Platone, da *héxis nouû*, che significa essere padrone e disporre della propria mente. Siamo, come scrive Galimberti, nel mondo della tecnica, la quale non tende ad uno scopo, ma semplicemente « funziona »<sup>3</sup>. La tecnica, scrive sempre Galimberti, « non è neutra »; « con il termine "tecnica" intendiamo sia l'universo dei mezzi (le tecnologie) che nel loro insieme compongono l'apparato tecnico, sia la razionalità che presiede al loro impiego in termini di funzionalità ed efficienza »<sup>4</sup>.

### 3. GLOBALIZZAZIONE E TECNOCRAZIA.

Nel nostro discorso su diritto e tecnica la dimensione della globalizzazione è pure essenziale da considerare: è certamente globale il mercato dell'informazione e della comunicazione, come quello della finanza.

Sempre più spesso la fonte di produzione del diritto è altrove: basti pensare ai trattati WIPO.

Davanti al declino del potere politico, cresce il potere dei tecnici. Sovente si parla di tecnocrazia, intesa come governo della tecnica e dei tecnici, i cosiddetti tecnocrati, appunto.

Qui i confini del discorso si allargano e il tema non riguarda più la sola tecnologia dell'informazione. Il ruolo della tecnica rileva in modo estremo anche con riguardo all'economia e alla finanza<sup>5</sup>.

### 4. PROSPETTIVA FILOSOFICA.

Il tema della relazione fra diritto e tecnica può essere affrontato con una prospettiva filosofica<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET.

<sup>2</sup> GALIMBERTI, *Psiche e techne*, Milano, 1999.

<sup>3</sup> GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., p. 33.

<sup>4</sup> GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., p. 34.

<sup>5</sup> Quello della globalizzazione è un tema caro a GALGANO che al tema ha dedicato più di un volume. Il più recente, *La global-*

*izzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

Su questo tema: CASSESE, *La crisi dello Stato*, Bari, 2002 e BALDASSARE, *Globalizzazione contro democrazia*, Bari, 2002.

<sup>6</sup> Le due posizioni sono efficacemente rappresentate nel dibattito fra IRTI e SEVERINO, *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 665 e ss. Il tema è stato ripreso da IRTI in *La fi-*

Per affermare il destino della tecnica e quindi la prevalenza della tecnica sul diritto, come afferma Severino.

Per affermare al contrario che la tecnica deve essere « domata » dal diritto, come afferma Irti<sup>7</sup>.

Severino afferma che « il mondo della tecnica (...) non è privo di scopi. Anzi ha come scopi il non privarsi della capacità di realizzare qualsiasi scopo » (...). La tecnica tende all'onnipotenza »<sup>8</sup>.

Irti muove dalle ragioni di indebolimento della politica, che è anche declino del diritto, che tuttavia « non colpiscono la differenza logica tra la regola e il regolato: ossia, tra il diritto, da un lato, e il capitalismo e la tecnica, dall'altro. Non sarà più — scrive — il diritto della “verità”, ma è pur sempre un diritto della “volontà”; debole sì, ma teso ad orientare il capitalismo e la tecnica ». « La volontà di raggiungere scopi attraverso norme (...) si pone sempre come principio ordinatore rispetto alla materia regolata »<sup>9</sup>.

## 5. IL DIRITTO POSITIVO.

Fondamentale per l'esame della disciplina giuridica in materie, quali il diritto dell'informatica, in cui la tecnologia riveste una primaria rilevanza, è la prospettiva teorica che si assume: quale sia il rapporto fra diritto e tecnica. Se quest'ultima sia destinata a prevalere e a dominare il diritto o se il diritto invece debba e possa domare la tecnica.

Negli anni più recenti, sostanzialmente da quando l'UNCITRAL si è occupato di tecnologia, si è affermato, quasi fosse un nuovo dogma, il principio della cosiddetta « neutralità tecnologica », in base al quale il legislatore non deve interferire nello sviluppo della tecnologia, condizionandola, favorendo determinate tecnologie rispetto ad altre, né nello sviluppo del mercato, favorendo determinati prodotti rispetto ad altri.

Il diritto deve essere tecnologicamente neutro.

I vantaggi della neutralità tecnologica sono evidenti: il diritto non condiziona il mercato, favorendo questa o quella tecnologia; non condiziona lo sviluppo della tecnica; non deve rincorrerla.

L'approccio del diritto, nella neutralità tecnologica, è « funzionale ». Non si concentra sul « cosa », ma sul « come ».

Legiferare in questo modo può essere più difficile, perché non si norma l'oggetto, ma la funzione.

losafia di una generazione, in *Contratto e impresa*, 2011, in particolare pp. 1308-9.

<sup>7</sup> MENGONI, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, p. 1 e ss. condivide le conclusioni di IRTI, ma non le premette.

<sup>8</sup> IRTI e SEVERINO, *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, cit. p. 675.

<sup>9</sup> IRTI e SEVERINO, *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, cit. p. 669.

Questo principio è stato, ad esempio, affermato dall'UNCITRAL nella regolazione sulla firma elettronica, che appunto è fondata sui principi della « neutralità tecnologica » e dell'« equivalenza funzionale ». I rapporti elaborati dall'UNCITRAL sull'argomento pongono in evidenza questa scelta, allorché ivi si esamina l'opportunità di limitare la regolazione alle firme digitali o invece di estenderla ad altri meccanismi di firma elettronica. La conclusione è nel senso di non creare dei vincoli nei confronti di un determinato sviluppo tecnologico o commerciale, ma di stabilire dei principi generali che possano rimanere invariati per un certo periodo di tempo, senza essere vincolati al mutamento delle tecnologie<sup>10</sup>.

La tecnica, dall'altro lato, spesso non è giuridicamente neutra<sup>11</sup>.

Il diritto passa attraverso la tecnica.

Si afferma un modo di dettare regole che passa silenziosamente attraverso la tecnica (*lex informatica*, regole tecniche, norme tecniche).

Un esempio è costituito dagli strumenti tecnici per applicare il diritto (ad esempio, con riguardo alla protezione del diritto d'autore).

Una parte della dottrina nordamericana ha intrapreso una interessante riflessione sulla disciplina applicabile alla trasmissione telematica delle informazioni. In particolare, la riflessione si è concentrata sul condizionamento che la tecnica inevitabilmente esercita non solo sulle modalità di trasmissione delle informazioni, ma anche su alcune scelte che investono direttamente i contenuti.

Che l'utilizzo dei mezzi telematici condizioni le modalità di comunicazione è affermazione ovvia che non richiede alcuna dimostrazione. Ciò che merita invece di essere attentamente considerato è che l'utilizzo dei mezzi telematici di comunicazione implica scelte tecniche, che condizionano il comportamento degli utilizzatori di tali strumenti.

Non solo il mezzo di comunicazione, ma anche le modalità di comunicazione scelte, fra le molte possibili, all'interno di un particolare processo di comunicazione, condizionano profondamente il processo comunicativo.

<sup>10</sup> Cfr. UNCITRAL, WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE, *Thirty-first Session*, New York, 18-28 February 1997, *Planning of Future Work on Electronic Commerce: Digital Signatures, Certification Authorities and Related Legal Issues* (A/CN.9/WG.IV/WP.71, 31 December 1996, par. 15-17 e par. 46); UNCITRAL, *Report of the Working Group on Electronic Commerce on the Work of Its Thirty-first Session* (New York, 18-28 February 1997), (A/CN.9/437, par. 20); UNCITRAL,

*Report of the Working Group on Electronic Commerce on the Work of Its Thirty-second Session* (Vienna, 19-30 January 1998) (A/CN.9/446, 11 February 1998, par. 26); UNCITRAL, *Report of the Working Group on Electronic Commerce on the Work of Its Thirty-third Session* (New York, 29 June-10 July 1998) (A/CN.9/454, par. 4).

<sup>11</sup> GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., p. 34 e RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 14.

E se si passa a considerare, invece che una generica comunicazione, una comunicazione avente rilevanza giuridica, si può comprendere come le scelte tecniche possano avere implicazioni anche di tipo giuridico.

Norme tecniche e norme giuridiche nella comunicazione telematica sono quanto mai commiste.

Basti pensare alle problematiche della sicurezza informatica o al meccanismo della firma digitale: in entrambi i casi l'informatica condiziona fin dall'origine, definendone i termini, il lavoro del giurista.

D'altronde, è esperienza comune che la semplice logica che è sottesa ad un modulo condizioni talora il comportamento degli uffici, per non dire delle «colpe» talora attribuite ai computer, e che addirittura il ricevimento di atti giuridici sia talora condizionato dai programmi informatici<sup>12</sup>.

Si pensi dunque quanto le scelte tecniche a livello informatico o telematico possano condizionare la comunicazione proprio nelle reti telematiche.

La dottrina nordamericana, muovendo da considerazioni analoghe a quelle appena svolte, ha ritenuto di potere parlare di *lex informatica*<sup>13</sup>, intendendo con questa espressione riferirsi all'insieme di scelte tecniche che impongono comportamenti ai partecipanti al processo di comunicazione<sup>14</sup>.

La tecnologia può impedire o favorire certe azioni e al riguardo viene presentato l'esempio della scelta effettuata dal governo statunitense con il «Digital Telephony Act»: di fronte all'alternativa fra un sistema di comunicazione telefonica che rendesse facili le intercettazioni e uno che le rendesse, invece, più difficili da realizzare, fu scelto il primo sistema, affinché il governo potesse facilmente intercettare le comunicazioni telefoniche, essendo a ciò legittimato. Il governo avrebbe, in alternativa, potuto legiferare in materia, ma attraverso una scelta tecnica, più facilmente sotto il profilo della comunicazione e in questo caso, anche sotto il profilo politico, sono stati raggiunti gli stessi risultati<sup>15</sup>.

Altri esempi riguardano l'utilizzo della piattaforma P3P che consente ai siti *web* di dichiarare le pratiche concernenti la pri-

<sup>12</sup> Sul punto si veda l'interessante caso di rifiuto di trascrizione di una nota presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto, a causa della sua non ricevibilità da parte del sistema informatico. Sul caso e sul dibattito che ne è seguito si rinvia a MARZOCCHI, *Il caso «Grosseto» e prime riflessioni sulla tavola rotonda di Grosseto*, in *Rivista del Notariato*, 1998, 795 e ss.

<sup>13</sup> REIDENBERG, *Lex informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, pag. 553 e ss.

<sup>14</sup> «For network environments and the Information Society... law and government regulation are, however, not the only source of rulemaking. Technological capabilities and system design choices impose rules on participants» afferma REIDENBERG, *Lex informatica*, cit., p. 3.

<sup>15</sup> LESSIG, *The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation*, in *CommLaw Conspectus*, 1997, pp. 185-186.

vacy adottate o all'utilizzo dei cosiddetti *cookie*, dati che consentono di monitorare gli spostamenti dell'utente su un sito<sup>16</sup>. La mera conoscenza da parte dell'utente dell'esistenza o meno di queste tecniche muta le modalità di fruizione del *web* e condiziona, nel caso specifico, l'esercizio di un diritto.

La *lex informatica* viene ritenuta un sistema di regole parallelo<sup>17</sup>: le regole tecniche, infatti, possono costituire un'implementazione diretta di quanto dettato dal legislatore, escludendo certe opzioni, o un'implementazione indiretta, richiedendo agli utenti di non compiere certi atti.

Le reti (telematiche o meno) costituiscono forme particolari di organizzazioni in cui assumono un carattere fondamentale le « procedure » o le « regole » di comunicazione, cosicché chi detta le regole della comunicazione è in una posizione di predominio. Portando questa tesi all'estremo si afferma addirittura che non ci sono solo regole sostanziali ma solo regole di comunicazione o procedure<sup>18</sup>.

*De iure condendo* si auspica la formulazione di regole e di norme<sup>19</sup> attraverso la tecnica.

È di grande importanza per comprendere l'infrastruttura della società dell'informazione individuare le cosiddette *default rule*, cioè le regole che vengono automaticamente applicate se non viene effettuata una scelta in senso difforme, soprattutto per quanto concerne il trattamento dei contenuti, il trattamento dei dati personali e i diritti di proprietà intellettuale<sup>20</sup>.

L'utilizzo della tecnologia PICS per il filtro sui contenuti e i mezzi tecnici di protezione della proprietà intellettuale costituiscono applicazioni della teoria esposta.

La *lex informatica* viene indicata da Reidenberg come un metodo di soluzione dei problemi giuridici posti dalla diffusione dell'informatica. In particolare, l'implementazione delle norme attraverso mezzi tecnici eviterebbe il problema dell'applicazione delle leggi nazionali, nonché il problema dell'armonizzazione del diritto. Sotto il profilo dell'effettiva applicazione della *lex informatica*, Reidenberg segnala che questa presenterebbe il vantaggio di non essere collegata ad un sistema giuridico statale in particolare, nonché il vantaggio di consentire una facile attuazione delle

<sup>16</sup> Gli esempi sono tratti da LESSIG, *The Limits in Open Code*, cit., p. 762.

<sup>17</sup> REIDENBERG, *op. cit.*, correda il suo lavoro di una tabella per illustrare analogie e differenze fra la disciplina normativa e la *lex informatica*, a partire dal *framework* alla giurisdizione, al contenuto, alla fonte, alle regole di condotta, alle modalità di attuazione delle regole, ecc.

<sup>18</sup> POST, *Anarchy, State and the In-*

*ternet: An Essay on Law-Making in Cyberspace*, in *Journal of Online Law*, 1996.

<sup>19</sup> JOHNSON-POST, *And How Shall the Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralised, Emergent Law*.

<sup>20</sup> REIDENBERG, *op. cit.*, in tutti e tre i settori citati indica la soluzione tecnica come quella che meglio si presta a risolvere i conflitti.

regole e un facile controllo, attraverso la tecnica. La giurisdizione, poi, sarebbe costituita dalla stessa rete<sup>21</sup>.

Lo scenario è quello di una regolazione non diretta, non espressa, non pubblica, ma al contrario sempre più indiretta, implicita e celata nella tecnica. Ciò è auspicato, in quanto estremamente efficace, da un parte dei fautori della *lex informatica*: « the possibility of regulation through code in cyberspace is far greater than the possibility of regulation through code in real space. And the possibility of regulation through law in cyberspace is far less than in real space »<sup>22</sup>.

« Cyberspace's code will become the target of regulation »<sup>23</sup>.

## 6. IL METODO LEGISLATIVO.

Il diritto dunque può influenzare lo sviluppo della tecnica, come è accaduto con la legislazione sulla firma digitale.

La tecnica può condizionare il diritto agevolando certe soluzioni (ad esempio, nel caso degli strumenti anticopia) o addirittura fare diritto (*lex informatica*).

Se il sistema è efficace, tuttavia, si pone il grande problema del controllo sulla tecnica: particolarmente evidente quando le regole implicitamente, ma altrettanto fermamente, imposte dalla tecnica sono le regole dettate dai governi, che quindi veicolano scelte di tipo politico con mezzi alternativi, al di fuori del processo democratico di formazione della volontà politica<sup>24</sup>. La dottrina nord-americana si è occupata del problema per affrontare alcuni grandi temi che investono i diritti fondamentali degli individui come, per esempio, la libertà di espressione.

Parimenti, nel diritto positivo sempre maggior spazio si affida alla tecnologia per proteggere diritti: ad esempio, si pensi alle misure tecnologiche di protezione riconosciute dalla legge sul diritto d'autore.

Individuare una tutela rispetto alle regole imposte dalla tecnologia costituisce un nuovo compito per il giurista.

<sup>21</sup> « The jurisdiction of *Lex informatica* is the network itself ».

<sup>22</sup> Così LESSIG, *The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation*, cit., pag. 185, il quale ritiene che il codice informatico sia « a way to codify political choice, or a way to more quickly move political choice into the background » (p. 184).

<sup>23</sup> Cfr. ancora LESSIG, *The Limits in Open Code*, cit., pag. 763.

<sup>24</sup> « We are entering a time when di-

rect regulation by government will be one of the least important modes of regulation; when the most important regulations will be regulations that are less direct. The question will then be how to carry from the old context values important in the new. Or more directly, how to limit, or constrain this indirect regulation, to achieve the values that other limits or governmental power are to yield » LESSIG, *The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation*, cit., p. 191.



## 7. DIRITTO E TECNICA NELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Cercherò adesso di trarre alcune conclusioni in relazione al discorso finora svolto.

Lasciamo dunque da parte l'affermazione, trita, che la tecnica corre e il diritto arranca dietro la tecnica. Questo non è sempre vero. Basti pensare, ancora una volta, alla normativa in materia di firme elettroniche che ha visto la legge precedere la tecnica e addirittura il bisogno.

Così come non è sempre vero che per regolare nuovi fenomeni e nuove tecniche occorra un nuovo diritto: quest'affermazione, non sempre condivisibile, è quella di chi non conosce i principi generali del diritto e quindi si appropria al diritto cercando una soluzione *ad hoc* e una norma *ad hoc* per ogni problema specifico, senza attribuire la rilevanza che sarebbe necessaria al quadro d'insieme.

Da quanto finora illustrato, in relazione al rapporto fra diritto e tecnica, si possono trarre due conclusioni. La prima, è che il diritto può essere neutro rispetto alla tecnica. La seconda, è che la tecnica non sempre è neutra rispetto al diritto e anzi può essere un mezzo attraverso il quale veicolare diritto.

Se questa è la premessa, a me pare che il diritto (o la politica, in taluni casi) debba stabilire gli obiettivi (se non addirittura i valori) e che la tecnica debba essere il mezzo per raggiungerli. La tecnica deve essere etero-diretta o quanto meno dall'esterno controllata.

Con riguardo al ruolo della tecnologia nella protezione dei dati personali, è diventato ormai una sorta di slogan scontato, quello costituito dall'affermazione che non c'è privacy senza sicurezza.

Mi pare preferibile sottolineare l'approccio in base al quale il legislatore della protezione dei dati personali stabilisca le funzioni cui deve assolvere la sicurezza e gli obiettivi. Poi ogni titolare stabilisce, nell'ambito della sua organizzazione, quali eventuali ulteriori misure di sicurezza adottare, ovviamente dovendosi ritenere responsabile per questa scelta. Questa tipologia di responsabilità che si sta affermando e che probabilmente sarà inserita nella revisione della direttiva europea, è nota come *accountability*<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> L'*accountability* ha trovato spazio nel processo di elaborazione della proposta di regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 2012/0011 COD. In questo senso, è il parere 3 del 2010 sul principio di *accountability* del Gruppo articolo 29 per la protezione dei dati, Consultabile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_en.pdf), visitato il 13 luglio 2011.

Sull'*accountability* si segnala il ruolo

trainante del progetto « *Accountability-Based Privacy Governance* » promosso da The Centre for Information Policy Leadership (il cui sito *web* è consultabile all'indirizzo [http://www.informationpolicycentre.com/accountability-based\\_privacy\\_governance/](http://www.informationpolicycentre.com/accountability-based_privacy_governance/), visitato il 13 luglio 2011), che ha coinvolto circa 60 partecipanti internazionali, fra i quali Garanti, industrie, e accademici e al quale chi scrive ha avuto l'onore di partecipare.

Quindi un approccio funzionale alla sicurezza, la cui declinazione rimane nella responsabilità del titolare del trattamento. I vantaggi sarebbero costituiti dalla maggiore flessibilità: adottare le misure necessarie al caso concreto. Gli svantaggi, da un certo grado di incertezza per i titolari.

Misure tecnologiche e protezione della privacy in uno scenario poco tecnologico, in cui i dati non sono trattati con mezzi informatici o i computer non sono in rete è un tema che non è neppure il caso di esaminare. Certo, pone comunque dei problemi di sicurezza, ma più che altro organizzativa. Nello scenario statico, in cui i dati sostanzialmente non si muovono, la sicurezza e l'adozione di misure tecnologicamente adeguate non costituiscono una sfida culturale.

L'unico modo efficace di affrontare il problema della sicurezza dell'informazione è quello che ne comporta una visione integrata: informatica, giuridica e organizzativa. E questo è anche un obbligo imposto dalla legge. Il Codice in materia di protezione dei dati personali afferma, infatti, che la sicurezza è costituita dal complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali. Occorre quindi che sulla sicurezza convergano più professionalità e più competenze — anche organizzative e legali — e che il problema non sia affrontato come problema di esclusiva competenza del responsabile del settore informatico. D'altronde, come è ormai noto, l'intero Codice in materia di protezione dei dati personali può essere letto come una legge sull'utilizzo dell'informazione: esso non disciplina soltanto i dati riservati, ma più in generale i dati e le informazioni. Esso ha ad oggetto l'intero flusso informativo nell'impresa e nell'ente e non soltanto il singolo dato.

In uno scenario fortemente tecnologico, invece, l'adeguatezza delle misure tecnologiche è una sfida.

La grande facilità con cui oggi è possibile connettersi, rende più semplice per coloro che utilizzano sistemi e reti di comunicazione elettronica reperire e, conseguentemente, utilizzare informazioni. In questo modo, grazie al ricorso ai processi di digitalizzazione, è possibile incrementare l'efficienza e la portata delle proprie, differenti, attività.

In questo scenario, tuttavia, è possibile tracciare tanto gli utenti quanto i dispositivi utilizzati, soprattutto per assicurare la funzionalità dei protocolli informatici anche se non direttamente collegati al tracciamento.

L'interconnessione fra reti e sistemi consente di mantenere una traccia delle operazioni (che, si noti, non necessariamente coincide con l'archiviazione o la memorizzazione permanente) in diversi luoghi. I dati, inoltre, possono essere aggregati e analizzati con maggiore facilità. Un numero sempre crescente di operazioni, procedimenti ed attività viene digitalizzato allo scopo di raggiungere una sempre maggiore velocità ed efficienza nei vari aspetti quoti-

diani, tanto nella sfera della vita privata, quanto nell'ambito lavorativo.

Questo scenario facilita molte attività, certo, ma al contempo rende difficile mantenere l'anonimato e solleva il problema, che qui non si può esaminare, dell'anonimia del dato.

In questo scenario individuare le misure tecnologiche adeguate appare difficile ma necessario<sup>26</sup>, se si vuole davvero assicurare una protezione dei dati personali, la quale non può passare per il solo formale consenso, ma deve prevedere l'adozione di misure tecnologiche, sotto la responsabilità del titolare, adeguate al trattamento, escludendo che l'adozione di esse sia nella disponibilità per l'interessato.

Un ruolo essenziale, dunque, per la tecnologia, ma nella responsabilità del titolare e soprattutto sotto il controllo della legge, la quale deve stabilire gli obiettivi da raggiungere. Come il giurista non deve inventarsi tecnologico, benché debba comprendere a fondo la tecnologia, analogamente al tecnico non spetta la scelta dei valori né l'interpretazione del diritto. Il dialogo è essenziale, la comprensione reciproca anche, ma nel rispetto dei rispettivi ruoli. È importante ristabilire rispetto e confini, rivendicando con orgoglio il ruolo del giurista.

---

<sup>26</sup> « Non resta che impugnare la tecnologia come la spada mitologica, affidandole il compito di guarire le ferite che essa stessa

ha inferto »: così RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2006, p. 68.